

Codice A1103A

D.D. 18 marzo 2025, n. 340

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 - (F. 71 FOR/2020, Acc. 514/2025).



ATTO DD 340/A1103A/2025

DEL 18/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 – (F. 71 FOR/2020, Acc. 514/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 146 del 20/04/2020 dalla Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di Barge, a carico del Sig. *omissis* (**cod. ben. n. 392507**), nato a *omissis* (c.f. *omissis*) e ivi residente *omissisomissisomissisomissisomissis* in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 15/2020 del 19/04/2020, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati in località *omissis*, in data 19/04/2020 sono state accertate le seguenti violazioni:

art. 10 comma 7 della L.R. 15 del 04.10.2018, relativo al divieto - *nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi - entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi , di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio;*

Dato atto che con determinazione DD A18 969 del 06/04/2020 la Regione aveva dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 08/04/2020.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto invece che lo stesso ha presentato nei termini scritti difensivi senza richiesta di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

Esaminate le argomentazioni espresse in occasione degli scritti difensivi e ritenute le stesse non esimenti con riguardo alla responsabilità derivante dalla violazione contestata ;

viste le controdeduzioni pervenute dagli accertatori su richiesta dell'ufficio in data 03/03/2025, le quali confermano integralmente il verbale e, con riguardo ai punti salienti delle suddette controdeduzioni, confermano altresì:

- l'esistenza del bosco – di robinie – e la distanza della zona interessata dall'abbruciamento, rispetto al bosco stesso, inferiore a metri 100 ;
- il cumulo di materiale vegetale di oltre tre metri steri (unità di misura corretta utilizzata in ambito forestale per quantificare i cumuli di materiale vegetale);
- le dichiarazioni rese spontaneamente dall'interessato.

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamati l'art. 10 comma 7 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall'art.13 comma 2 della Legge stessa che rinvia all'art.10 comma 6 della L.21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

tenuto conto che la violazione è stata ritenuta dagli accertatori di media gravità ma non risultano in atti, presso gli stessi, precedenti verbali a carico del trasgressore;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che l'accertamento contabile relativo al presente atto è stato assunto con separata determinazione dirigenziale n. 1694/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	514/2025	Sanzione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in **Euro 2.200,00** la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui sopra ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 2.200,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un

decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti